Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia

ORDINANZA N. 85 DEL 29/10/2026

OGGETTO: ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DELL'ORDINANZA N. 83 DEL 28/10/2026 PER AGGIORNAMENTO DELLE PRESCRIZIONI E RECEPIMENTO DELLE MISURE COMPENSATIVE OBBLIGATORIE – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI TERMICI, REGOLAMENTAZIONE DEI FALÒ TRADIZIONALI, BARBECUE, FUOCHI D'ARTIFICIO E COMBUSTIONI ALL'APERTO PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI SUL TERRITORIO COMUNALE, DAL 30 OTTOBRE 2026 AL 30 APRILE 2027.

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 83 del 28/10/2026, avente ad oggetto le disposizioni relative alla gestione e utilizzo degli impianti termici, ai falò tradizionali, barbecue, fuochi d'artificio e combustioni all'aperto;

Preso atto delle osservazioni trasmesse dalla Città metropolitana di Venezia, che evidenziano la necessità di aggiornare alcune prescrizioni relative ai generatori di calore alimentati a biomassa e di inserire nel dispositivo la misura compensativa obbligatoria relativa alla riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici prevista dalla D.G.R. n. 1024 del 18/09/2026;

Ritenuto pertanto necessario sostituire integralmente l'ordinanza n. 83 del 28/10/2026 con il presente provvedimento, al fine di adeguarne le disposizioni alle misure vigenti per la stagione 2026-2027;

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Richiamati:

- la Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D. Lgs. n. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 836 del 06/06/2017 che approva il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 con la quale è stato approvato il piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;

- L’Ordinanza n. 119 del 19/10/2024 “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della corte di giustizia europea, approvato con deliberazione di giunta regionale n. 238 del 2.3.2021. Indirizzi per il recepimento ai fini dell’applicazione sul territorio comunale” e n. 86 del 15/12/2023 “misure di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici;

Considerato che:

- la Direttiva 91/676/CEE («Nitrati») recepita con D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (art. 92) e il DM 25 febbraio 2016 disciplinano lo spandimento di liquami zootecnici e la copertura delle vasche di stoccaggio in ambito agricolo;
- il 13 marzo 2024 la Commissione europea, ai sensi dell’art 260 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), ha imputato allo Stato italiano di non aver adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per il sistematico e continuativo superamento dei valori limite annuale e giornaliero del PM10;
- il d.l. 131 del 16 settembre 2024 (convertito con Legge n. 166/2024), al fine di assicurare l’esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea, ha imposto alle 4 regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) l’aggiornamento, entro dodici mesi, dei rispettivi piani di qualità dell'aria;
- il 15 aprile 2025 è stato approvato con DGRV n. 377/2025 l’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A.);
- l’Azione E.1.a dell’Appendice I del P.R.T.R.A. prevede, a decorrere dal 1° ottobre 2026, il divieto di utilizzo dei generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori alla classe 4 stelle in livello verde e inferiori alla classe 5 stelle in allerta arancio e rosso, in presenza di un sistema di riscaldamento alternativo;
- l’Azione E.3.c dell’Appendice I del P.R.T.R.A. prevede, a decorrere dal 1° ottobre 2026, nuovi requisiti di classe ambientale e limiti emissivi per l’installazione dei generatori a biomassa legnosa;
- con D.G.R. n. 1024 del 18/09/2026, in attuazione della legge regionale 15/09/2026, n. 22, sono state approvate misure compensative e di accompagnamento per la stagione 2026-2027, tra cui la temporanea riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustibili fossili e a biomassa negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi delle categorie E2, E4 ed E5 in fascia climatica E, con avvio il 1° novembre 2026 e chiusura il 12 aprile 2027;
- il rafforzamento previsto dalla D.G.R. n. 1024/2026 del divieto di utilizzo anche dei generatori a biomassa di classe 5 stelle in allerta arancio e rosso riguarda i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e pertanto non è applicato con il presente provvedimento al Comune di Eraclea;

Dato atto che:

- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 4 giugno 2025, la Regione Veneto ha presentato le misure e le azioni operative di divieto e limitazione che sono elencate nell'Allegato A1 del P.R.T.R.A., da modularsi in base ai livelli di concentrazione di polveri sottili registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV, in continuità con quanto già previsto nelle annualità precedenti, su tre gradi di allerta:

- livello di allerta 0 - verde: sempre attivo nel periodo di validità della presente ordinanza anche senza superamenti del valore limite di 50 $\mu g/m^3$ della concentrazione di PM10;
- livello di allerta 1 - arancio: si attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 $\mu g/m^3$ della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
- livello di allerta 2 - rosso: si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 $\mu g/m^3$ della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);

- la stazione di riferimento per il Comune di Eraclea è San Donà di Piave;
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio e rosso, invierà ai Comuni della Città metropolitana di Venezia una e-mail informativa, che verrà diramata dal Comune mediante pubblicazione nel sito istituzionale;
- l'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro al livello verde da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso), vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10) tenendo conto della previsione meteorologica e modellistica delle condizioni atmosferiche;
- il 24 settembre 2026 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.), coordinato dalla Città metropolitana di Venezia, per l'illustrazione delle misure per la stagione invernale 2026-2027, come da verbale prot. metropolitano n. 67334 del 01/10/2026, acquisito al protocollo comunale n. 21444 del 06/10/2026;
- il medesimo verbale preannuncia successive indicazioni del T.T.Z. in merito al numero e alle dimensioni dei falò tradizionali e alla regolamentazione dei barbecue alimentati a combustibili solidi afferenti ad attività commerciali;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i "Norme in materia ambientale";
- il DPR n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D. Lgs. n. 192/2005, in particolare l'art. 5 comma 1";
- la DGRV n. 122/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali";
- il d.m. n. 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide" che introduce la classificazione ambientale dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa;
- l'art. 33 della Legge Regionale n. 33/1985 "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i.;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

A. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI

Per il periodo dal 30 ottobre 2026 al 30 aprile 2027

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 – VERDE:

A1. Riduzione del periodo di accensione degli impianti termici alimentati con fonti fossili e biomassa negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commerciale, servizi, ufficio, associativa, ricreativa e di culto, classificati con sigle di categoria E2, E4 ed E5 in base all'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 412/1993: avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027.
La suddetta limitazione non si applica ai generatori di calore alimentati esclusivamente con energia elettrica ed agli edifici residenziali.

A2. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:

- **17**°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- **19**°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

A3. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 4 stelle (classificazione introdotta con d.m. n. 186/2017), quando è presente un impianto di riscaldamento alternativo.

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:

A4. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:

- **17** °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- **18** °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero

dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

A5. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 5 stelle (classificazione introdotta con d.m. n. 186/2017), quando è presente un impianto di riscaldamento alternativo.

Tutto l'anno

A6. Obbligo di chiusura delle porte degli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili e degli edifici con accesso aperto al pubblico, per evitare le dispersioni energetiche durante l'accensione di impianti termici, anche quando quest'ultimi sono utilizzati per la climatizzazione estiva.
Sono esclusi gli edifici dotati di barriere d'aria o fisiche atte a limitare lo scambio termico tra interno ed esterno.

A7. Obblighi in caso di installazione di nuovi impianti a biomassa (es. caldaie a legna o pellet):
- i generatori di potenza inferiore o uguale a 35 kW dovranno essere classificati 4 stelle o superiori e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 15 mg/Nm³ e COT non superiori a 35 mg/Nm³;
- i generatori di potenza superiore a 35 kW dovranno essere classificati almeno 5 stelle e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 5 mg/Nm³ e COT non superiori a 2 mg/Nm³.

A8. Obbligo di utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet di alta qualità classe A1 certificato UNI EN ISO 17225-2 come descritto nell'ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera d) del D. Lgs n. 152/2006.

B. FALO' TRADIZIONALI, BARBECUE E FUOCHI D'ARTIFICIO

Per il periodo dal 30 ottobre 2026 al 30 aprile 2027

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:

B1. Divieto ai sensi della misura E.7.a. della DGR 377/2025 di accensione di falò tradizionali e fuochi d'artificio classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del D. Lgs. n. 123/2015 art. 3 c. 2 lettera a).
Sono consentite le accensioni di falò tradizionali e fuochi d'artificio classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del D. Lgs. n. 123/2015, art. 3, comma 2, lettera a), in occasione di due eventi complessivi organizzati/autorizzati dal Comune e solo in occasione di festeggiamenti tradizionali.
Con riferimento all'evento svolto nel periodo dell'Epifania, il numero dei falò accesi non potrà essere superiore a n. 09 (nove).

B.2 L'accensione del falò rituale, dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge utilizzando solo legna naturale priva di vernici, colle, impregnanti o altri trattamenti ed escludendo tutte le altre tipologie di materiali (plastica, gomma e simili). A manifestazione conclusa, dovrà essere assicurato il completo spegnimento dei focolai.

B3. I barbecue all'aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella) afferenti ad attività economiche sono ammessi in numero uguale o inferiore a quello svolto nell'anno precedente. Ad esclusione dell'area ricadente nella pineta di Eraclea Mare come cartografata dallo strumento urbanistico, sono sempre concessi i barbecue condotti da privati cittadini e non afferenti ad attività economiche.

In caso di ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:

B4. Per tutto il territorio comunale, divieto di effettuare falò tradizionali, fuochi d'artificio classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del D. Lgs. n. 123/2015 art.3 c.2 lettera a) e barbecue all'aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella).
Sono esclusi dal divieto solo i barbecue all'aperto in ambito privato e non afferenti ad attività economiche.

C. COMBUSTIONI ALL'APERTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI

Per il periodo dal 30 ottobre 2026 al 30 aprile 2027

C1. Divieto di effettuare combustioni all'aperto di piccoli cumuli vegetali (ex art. 182 comma 6-bis del D. Lgs. n. 152/2006), in ambito privato, di cantiere e agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali).

Le misure stagionali sopra elencate si applicano dal 30/10/2026 al 30/04/2027, ferme restando le disposizioni espressamente previste per tutto l'anno e la validità generale di seguito indicata.

RACCOMANDA

l'utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet certificato di classe A1 UNI EN ISO 17225-2 (ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera D del D. Lgs n. 152/2006);

COMUNICA

l'obbligo, per tutto l'anno, l'interramento concimi a base di urea entro 24 ore. Sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati;

INVITA

- le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre

le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale;
- i gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche;
- gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente, ove possibile, la temperatura ammessa;
- la popolazione ad adottare comportamenti individuali mirati alla salvaguardia della propria salute e per la riduzione degli inquinanti atmosferici;

INFORMA

- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale istituzionale ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto;
- che il cittadino per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;

DISPONE

- che il presente provvedimento sostituisca integralmente l'ordinanza n. 83 del 28/10/2026, che cessa di avere efficacia dalla data di efficacia della presente ordinanza;
- che all'esecuzione alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano per quanto di propria competenza, il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss n. 4 "Veneto Orientale" nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che sono recepite nella presente ordinanza anche ulteriori eventuali restrizioni contenute negli atti richiamati nelle premesse;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga notificato alla collettività, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
- che il presente provvedimento venga trasmesso per conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza a:
 - Comando Polizia Locale del Comune di Eraclea;
 - ULSS 4 "Veneto Orientale";
 - ARPAV Dipartimento Provinciale;
 - Regione Veneto;
 - Città Metropolitana di Venezia;
 - Prefettura;
 - Questura;
 - Comando Provinciale dei Carabinieri;
 - Stazione dei Carabinieri di Eraclea;
 - Polizia di Stato;
 - Guardia di Finanza.

CONDIZIONI GENERALI DELL'ORDINANZA

VALIDITÀ':

Dal 30/10/2026 al 30/09/2027, salvo quanto sopra diversamente disciplinato.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D. Lgs. n. 267/2000, da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. n. 689/1981.
Il Comando di Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurane l'efficacia.

RICORSO

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
ZANCHIN NADIA / Namirial S.p.A./02046570426

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente documenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.